

Polo Chianti

Determina del Responsabile

Numero del provvedimento:	4/2026
Data del provvedimento:	10/02/2026
Oggetto:	Determina a contrattare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di gestione di buoni spesa elettronici tramite applicativo denominato Shopping plus, affidamento diretto a NBF Soluzioni Informatiche s.r.l. - CIG: BA5BB075A1
Struttura proponente:	Polo Chianti
Responsabile del procedimento:	Dott. Gilberto Macaluso

IL RESPONSABILE

DEL POLO CHIANTI

VISTO il Decreto del Direttore della Società della Salute n. 37 del 20.07.2023 “Delega di firma atti di natura socio-sanitaria e socio-assistenziale della SdS Fiorentina Sud Est” con cui è stata conferita delega di firma al sottoscritto Dott. Gilberto Macaluso relativamente agli atti amministrativi di natura socio-assistenziale di competenza del Polo Amministrativo del Chianti Fiorentino;

RICHIAMATE:

- la Legge n. 238 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e ss.mm. ed ii., che al Capo III bis “Società della salute” disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in Toscana;

Polo Chianti

- la legge Regionale n. 41 del 24.02.2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, e ss.mm. ed ii;

VISTI:

il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio SdS Fiorentina Sud-Est, sottoscritta in data 14.01.2021 da tutti gli enti aderenti ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in conformità con la L.R. n.40/2005 e ss.mm. ed ii., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Bagno a Ripoli Dott. Ferdinando Ferrini;

la Delibera di Assemblea dei Soci n. 8 del 31/07/2024 con la quale è stato eletto Francesco Pignotti quale Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud Est;

il Decreto del Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud-Est n. 1 del 30/5/2024, di proroga del Direttore del Consorzio, Simone Naldoni;

la delibera di Conferenza Aziendale dei Sindaci Azienda USL Toscana Centro n. 2 del 28.05.2021 con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra l'azienda USL Toscana e la SDS Fiorentina Sud-Est per la gestione diretta e unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. n. 40/2005 ss.mm.ii.e dal PSSIR 2018-2020;

la delibera di Assemblea di Soci n. 5 del 17.07.2021 con la quale è stata approvata l'articolazione organizzativa della SDS Fiorentina Sud-Est;

la Delibera di Giunta della Società della Salute Fiorentina Sud Est n. 12 del 21.04.2023 con la quale è stato approvato lo schema di articolazione organizzativa a livello di micro-struttura e di dettaglio della Società della Salute in relazione all'organigramma già approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 3 del 24.02.2023;

lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

DATO ATTO che l'art. 71-bis della L.R. n. 40/2005 e ss.mm. e ii. definisce le Società della salute “organismi consortili” e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile sia nella L.R. n. 40/2005 ss.mm. ed ii. sia nel D.lgs. n. 267/2000 “Testo

Polo Chianti

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm. ed ii., che all'art. 31 disciplina i Consorzi;

RICHIAMATI altresì:

la Delibera di Assemblea dei Soci n. 1 del 29.01.2025 di approvazione del Bilancio di previsione e relativi allegati per l'annualità 2025 e pluriennale 2025/2026/2027, secondo lo schema previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 834/2022;

le deliberazioni dei Comuni consorziati di approvazione dei rispettivi Bilanci di Previsione 2025- 2027;

la Programmazione Operativa Annuale (POA) 2025, approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 26.02.2025;

il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 05.05.2009 e ss.mm. ed ii.

la Legge n. 136 del 13.08.2010, ed in particolare l'art 3 in tema di "tracciabilità di flussi finanziari";

RICHIAMATO il vigente *Regolamento per l'erogazione degli interventi e dei servizi di assistenza e di promozione sociale*, approvato dai Comuni facenti parte della Società della Salute Fiorentina SudEst, che promuove gli interventi e i servizi del Sistema Integrato e Sociosanitario finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi :

- assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscono l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno, nonché la scelta a parità di costi;
- realizzare un sistema capace di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale delle organizzazioni no-profit della società civile del volontariato delle famiglie;

Polo Chianti

- garantire la dignità della persona, la riservatezza delle informazioni, e perseguire una reale integrazione con i servizi sanitari-educativi-culturali e del mondo del lavoro;

CONSIDERATO CHE:

la Società della Salute Fiorentina Sud Est, nell'ambito delle politiche sociali di sostegno economico rivolte ai cittadini e con l'obiettivo di innovare le modalità di erogazione dei Buoni Spesa, ha sperimentato un nuovo sistema di gestione dei benefici previsti e assegnati ai destinatari individuati sulla base del vigente Regolamento.

Con questa nuova modalità di gestione, i Buoni Spesa sono stati informatizzati mediante l'associazione dell'importo erogato alla Tessera Sanitaria del beneficiario. L'utilizzo del software dedicato ha consentito di semplificare le fasi di presentazione della domanda, istruttoria, erogazione e tracciabilità presso gli esercizi commerciali accreditati.

L'impiego della Tessera Sanitaria come strumento di pagamento presso gli esercenti convenzionati sostituisce i tradizionali buoni cartacei, offrendo agli utenti e agli operatori commerciali una modalità più efficiente, sicura e moderna per effettuare gli acquisti.

DATO ATTO CHE questo intervento consente pertanto di garantire:

- la tracciabilità delle risorse pubbliche e far sì che queste siano destinate all'acquisto di beni di prima necessità;
- il rispetto della riservatezza per gli assegnatari evitando che gli utenti si debbano presentare presso gli uffici a ritirare fisicamente il buono;
- affermare la non cedibilità dei buoni spesa di modo che siano effettivamente utilizzati dai beneficiari;

CONSIDERATO CHE

il software oggetto della sperimentazione svolta nel 2025 è di proprietà della società **NBF Soluzioni Informatiche s.r.l.** con sede legale in Cesena, via Luciano Lama,130 (C.F. e

Società della Salute Fiorentina Sud Est

Polo Chianti

P.I.: 02025460391), e tale Società ha dato la disponibilità a svolgere tale servizio per la SdS Fiorentina Sud Est;

RITENUTO di confermare il servizio all'operatore economico, in quanto: cambiare fornitore comporterebbe costi di sostituzione, reinstallazione, migrazione o formazione sproporzionati oltre a perdere tutto il know how acquisito in questo ultimo anno; inoltre la continuità garantisce stabilità del servizio rivolto agli utenti fragili. Infine l'operatore uscente ha svolto correttamente il servizio e la sua conferma è nell'interesse dell'amministrazione;

VERIFICATA l'opportunità e la convenienza di tale servizio;

RITENUTO pertanto, di procedere all'affidamento del servizio di gestione di buoni spesa elettronici tramite applicativo denominato Shopping plus per l'acquisto di generi alimentari da utilizzarsi esclusivamente negli esercizi commerciali di cui all'elenco pubblicato sul sito della SDS Fiorentina Sud Est, per la durata del triennio 2026-2027-2028 rinnovabile per ulteriori tre anni, a NBF Soluzioni Informatiche s.r.l. con sede legale in Cesena, via Luciano Lama, 130 (C.F. e P.I.: 02025460391);

DATO ATTO CHE:

- che l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- che l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e precisamente:

Polo Chianti

a) l'oggetto del Contratto è l'affidamento del servizio di gestione di buoni spesa elettronici tramite applicativo denominato Shopping plus che tramite procedura telematica permette di erogare i contributi economici sulla Tessera Sanitaria per l'acquisto di generi alimentari da utilizzarsi esclusivamente negli esercizi commerciali di cui all'elenco Allegato nell'ambito di competenza territoriale della Società della Salute Fiorentina Sud Est;

b) l'importo del contratto è pari a € 9.012,60 IVA esclusa a valere per gli anni 2026-2027-2028, ulteriormente rinnovabile per tre anni;

c) che si è individuato quale soggetto idoneo a svolgere il servizio è NBF Soluzioni Informatiche s.r.l. con sede legale in Cesena, via Luciano Lama,130 (C.F. e P.I.: 02025460391), aggiudicataria del servizio; il contraente è stato individuato per la correttezza, l'affidabilità e l'economicità dell'offerta risultata congrua e conveniente e rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante;

d) i requisiti di carattere generali sono quelli rilasciati da Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a carico dell'operatore economico delle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice e che il DURC risulta regolare;

e) clausole ritenute essenziali: realizzazione di quanto previsto e con le modalità dettate foglio "Patti e condizioni" allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

f) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative alla fornitura/servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018;

Società della Salute Fiorentina Sud Est

Polo Chianti

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il responsabile del Polo Chianti Dott. Gilberto Macaluso;
- per l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs n.36/2023;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023; Sono, pertanto, esenti dall'imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al vigente Codice dei Contratti;

DATO ATTO che la Società della Salute Fiorentina Sud Est ha aderito al Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana - Enti RTRT – Rete Telematica Regionale Toscana, quale soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 66 del 2014;

RICHIAMATO l'art. 41 del D. Lgs. 36/2023, ed in particolare i commi 13 e 14 che qui si intendono integralmente richiamati;

ATTESO che la stazione appaltante ha operato secondo canoni di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con riferimento ai

Polo Chianti

principi fondanti il Codice degli appalti, in particolare nel rispetto dei principi di risultato, accesso al mercato, fiducia e buona fede e tutela dell'affidamento;

CONSIDERATO che la spesa di € 9.012,60 IVA esclusa trova copertura nei Bilanci 2026-2027-2028 della Società della salute. La spesa annuale complessiva sarà suddivisa tra i Comuni che utilizzano il software, proporzionalmente ai consumi registrati nell'anno precedente.

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art 16 D.Lgs 36/2023, dall'art.6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 art. 13;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

1. per l'affidamento e l'esecuzione del servizio di gestione di buoni spesa elettronici tramite applicativo denominato Shopping plus, per la durata del triennio 2026-2027-2028 di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Nuovo Codice) si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 128 del Nuovo codice. Tale comma precisa che "L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti";
- è stato acquisito il CIG: BA5BB075A1

Polo Chianti

- sulla Piattaforma regionale START ai fini della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 ed ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023;
- la stipula del contratto avverrà in modalità elettronica tramite scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di confermare l'avvio del servizio di gestione di buoni spesa elettronici tramite applicativo denominato Shopping plus che tramite procedura telematica permette di erogare contributi economici con la Tessera Sanitaria per l'acquisto di generi alimentari da utilizzarsi esclusivamente negli esercizi commerciali di cui all'elenco pubblicato sul sito per la durata del triennio 2026-2027-2028 , ulteriormente rinnovabile per tre anni, offerto dalla NBF Soluzioni Informatiche s.r.l. alle condizioni rimesse nell'offerta economica agli atti, ritenuta congrua ed adeguata allo scopo;
2. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 del servizio di gestione di buoni spesa elettronici tramite applicativo denominato Shopping plus con affidamento all'operatore economico, la **NBF Soluzioni Informatiche s.r.l.** con sede legale in Cesena, via Luciano Lama,130 (C.F. e P.I.: 02025460391), al costo del servizio in € **9.012,60** (IVA esclusa) per il triennio 2026-2027-2028.

Società della Salute Fiorentina Sud Est

Polo Chianti

3. di imputare la somma di **€ 3.665,124** con Iva ordinaria, relativa al canone del corrente anno, a valere sul Bilancio di previsione 2026 della Società della Salute e il rimanente del costo del servizio sui bilanci 2027-2028;
4. di dare atto che ai sensi della Deliberazione dell'ANAC n. 464/2022, il Responsabile Amministrativo del Polo Chianti della Società della Salute Sud Est Fiorentina, è il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti dell'operatore economico individuato;
5. di dare atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'Art 16 D.Lgs 36/2023, dall'Art. 6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 Art. 13; obbligandosi a comunicare eventuali condizioni di conflitto di interesse che dovessero manifestarsi durante le procedure di affidamento e di esecuzione del servizio;
6. l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata norma è causa di risoluzione immediata del contratto;
7. di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è **BA5BB075A1**.
8. di dare atto che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il responsabile del Polo Chianti Dott. Gilberto Macaluso;
9. che gli obblighi di pubblicazione di cui al combinato disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 28, del D.lgs. 36/2023, sono assolti mediante la trasmissione dei dati afferenti la presente procedura alla BDNCP presso l'ANAC e con la pubblicazione del presente provvedimento compresi gli atti allegati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Società della Salute Fiorentina

Polo Chianti

Sud Est. Gli eventuali dati personali in esso contenuti saranno oscurati. La pubblicazione di allegati qualora contengano dati personali sarà omessa;

10. di trasmettere e partecipare il presente atto agli Enti consorziati e al Collegio Sindacale.

11. di procedere alla stipula del documento contrattuale con l'operatore di cui al precedente punto 1) ai fini del perfezionamento dell'obbligazione, mediante lettera-contratto per corrispondenza, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

13. di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 30 giorni.

Bagno a Ripoli, 10/02/2026

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

POLO CHIANTI FIORENTINO

(dott. Gilberto Macaluso)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Società della Salute Fiorentina Sud Est